



COMUNE DI AUGUSTA

III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

4° Servizio – Entrate Tributarie Gestione IMU-TARI

Tel.: 0931-980369- 0931-980373 – 0931-980380

AVVISO

Con la legge di Bilancio 2020, dal 1 gennaio 2020 è stata abrogata la I.U.C. e di conseguenza la TASI e “l’IMU di vecchia formulazione”, ed è stata istituita la **“nuova IMU”** che accorpa anche la vecchia TASI, semplificando di fatto la riscossione dei tributi locali.

La “nuova IMU” mantiene le linee generali e i presupposti soggettivi ed oggettivi della “vecchia IMU” disciplinata dalle norme in vigore per l’anno 2019 comprese le scadenze che restano fissate per il pagamento della prima rata in acconto entro il 16/06/2021, e della seconda rata a saldo entro il 16/12/2021.

A tal proposito il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2021 con propria deliberazione n.17 del 30/04/2021.

Si ricorda, altresì, ai contribuenti che, per il Comune di Augusta, l’IMU va pagata su tutti gli immobili posseduti, **ad eccezione** delle abitazioni principali e dei terreni agricoli condotti direttamente da I.A.P. e coltivatori diretti.

Viene confermato quanto introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 che **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola sono esentati dal pagamento** dell’IMU sui terreni coltivati o su quelli nei quali si sviluppa l’impresa.

I.M.U. - 2021

a) **aliquota 10,60 per mille per:**

- tutti gli immobili ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.

b) **aliquota ridotta nella misura del 5,00 per mille con detrazione di € 200,00 per:**

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **classificate** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

c) **aliquota 10,60 per mille per:**

- tutti gli immobili catastati nelle categorie catastali del gruppo “ D ”.

d) **aliquota 1,00 per mille per:**

- tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale.

e) **aliquota 2,50 per mille per:**

- tutti gli immobili posseduti da imprese di costruzione per destinarli alla rivendita quali beni merce..

In conformità alla legge di stabilità 2016 e s.m. e int., per quanto concerne la tassazione degli immobili dati in **comodato d’uso ai familiari si specifica che** è stata stabilita una riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

-si deve trattare di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), e devono essere da questi utilizzati come abitazione principale;

-il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate ed il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale, appunto quello dato in comodato d’uso gratuito, oltre a quello di residenza;

- l’agevolazione può essere concessa per un solo immobile;

- comodante e comodatario devono risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune.

Per gli immobili concessi in **“locazione a canone concordato”**, i commi 53 e 54 dell’art.1 della legge n.208/20115 hanno previsto che dal 2016 l’IMU si determina applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75%.

L’agevolazione può essere concessa a condizione che il contratto sia stato stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (art.2 comma 3, legge 431/1998).

Si ricorda che qualsiasi agevolazione in materia tributaria può essere concessa solo dietro presentazione di dichiarazione su apposito modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

DICHIARAZIONE IMU

L'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Pertanto per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2020 il termine è fissato al 30/06/2021

Si fa altresì presente, che trattandosi di **tributo in autoliquidazione**, l'IMU anche per il 2021 è **calcolata in autonomia** dal contribuente ed i versamenti si effettuano con utilizzo del modello F24.

In ogni caso l'Ufficio Tributi del Comune di Augusta, sito in Piazza D'Astorga n.10, è a disposizione di chiunque lo richiedesse a fornire ulteriori chiarimenti.

Quanto sopra evidenziato si riepiloga nel seguente prospetto:

VERSAMENTI 2021			
FATTISPECIE		ALIQUOTA IMU ‰	
1	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (escluse A/1 – A/8 – A/9)	ESENTE	
2	COMODATI D'USO: 50% DELLA BASE IMPONIBILE	10,60	
3	IMPRESE DI COSTRUZIONE	2,50	
4	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA	ESENTE	
5	ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE	ESENTE	
6	UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO	ESENTE	
7	PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO 50% DELLA BASE IMPONIBILE	10,60	
8	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI	10,60	
9	TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCR. PREV. AGRIC.	ESENTE	
10	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00	
11	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1 – A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE	5,00 (con detrazione di €200,00)	
12	ALTRI IMMOBILI – AREE FABBRICABILI	10,60	
13	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO : IMPOSTA DA PAGARE PARI AL 75% DEL DOVUTO	10,60	
14	IMMOBILI CATASTATI NELLA CATEGORIA CATASTALE "D"	10,60	
15	IACP (SOLO ALLOGGI SOCIALI)	ESENTE	
16	TERRENI INCOLTI (ACCATASTATI "INCOLTO")	ESENTE	

Augusta, li 15/04/2021

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(Dott. Angelo Carpanzano)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39